

Causa C-177/20**Domanda di pronuncia pregiudiziale****Data di presentazione:**

7 aprile 2020

Giudice del rinvio:

Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Győr, Ungheria)

Data della decisione di rinvio:

6 marzo 2020

Ricorrente:

«Grossmania» Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft.

Resistente:

VAS Megyei Kormányhivatal (delegazione del governo nella provincia di Vas)

(omissis)

Nell'ambito del procedimento promosso su iniziativa della società commerciale «Grossmania» Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. [(omissis) Lukácsháza, Ungheria], ricorrente (omissis), contro la Vas Megyei Kormányhivatal (delegazione del governo nella provincia di Vas) [(omissis) Szombathely, Ungheria], resistente (omissis), relativo a una controversia in materia di atti giuridici aventi ad oggetto terreni, il Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Győr, Ungheria) ha emesso la seguente

Ordinanza

Il giudice del rinvio (omissis) sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Se l'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che, qualora la Corte di giustizia dell'Unione europea abbia dichiarato, con una decisione emessa nell'ambito di un procedimento

pregiudiziale, l'incompatibilità di una disposizione legislativa di uno Stato membro con il diritto dell'Unione, tale disposizione non può trovare applicazione neppure nell'ambito di procedimenti nazionali amministrativi o giudiziari successivi, non essendo rilevante che i fatti del procedimento successivo non siano del tutto identici a quelli del procedimento pregiudiziale anteriore.

(omissis) [Considerazioni procedurali di diritto interno]

Motivi

1. Fatti

La ricorrente è una società commerciale costituita da cittadini di Stati membri diversi dall'Ungheria.

Essa era titolare di diritti di usufrutto sui seguenti beni immobili: Jánosháza (Ungheria), riferimenti catastali 0168/2, 0184/24, 0224/1, 0134/15 e 0238/2 e Duka (Ungheria), riferimenti catastali 010/9 e 0241/2.

I diritti di usufrutto della ricorrente su detti beni immobili sono stati cancellati dal registro fondiario in virtù dell'articolo 108, paragrafo 1, della a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (legge n. CCXII del 2013, recante disposizioni varie e misure transitorie in relazione alla legge n. CXXII del 2013, relativa alla vendita di terreni agricoli e forestali; in prosieguo: la «legge del 2013 sulle misure transitorie») e dell'articolo 94, paragrafo 5, della az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (legge n. CXLI del 1997, relativa al registro fondiario; in prosieguo: la «legge relativa al registro fondiario»).

La ricorrente non impugnava la cancellazione dei suoi diritti di usufrutto.

Con sentenza del 6 marzo 2018, [SEGRO e Horváth,] nelle cause riunite C-52/16 e C-113/16, la Corte di giustizia dell'Unione europea [in prosieguo: la «Corte di giustizia»] ha dichiarato che l'articolo 63 TFUE osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, in forza della quale i diritti di usufrutto precedentemente costituiti su terreni agricoli, e i cui titolari non hanno la qualità di familiare prossimo congiunto del proprietario di tali terreni, si estinguono ex lege e sono di conseguenza cancellati dai registri fondiari.

La ricorrente presentava quindi al Vas Megyei Kormányhivatal Celldömölki Járási Hivatala (ufficio del distretto di Celldömölk, appartenente alla delegazione del governo nella provincia di Vas, Ungheria; in prosieguo: l'«autorità amministrativa di primo grado») domanda di reiscrizione dei propri diritti di usufrutto su detti fondi.

Con decisione (omissis) del 17 maggio 2019, l'autorità amministrativa di primo grado respingeva la domanda della ricorrente, facendo riferimento all'articolo 108, paragrafo 1, della legge del 2013 sulle misure transitorie e all'articolo 37, paragrafo 1, della a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (legge n. CXXII del 2013, relativa alla vendita di terreni agricoli e forestali; in prosieguo: la «legge del 2013 sui terreni agricoli»).

La ricorrente presentava un ricorso amministrativo e la resistente, con decisione (omissis) del 5 agosto 2019, confermava la decisione (omissis) dell'autorità amministrativa di primo grado. Nella sua motivazione, la resistente si richiamava all'articolo 108, paragrafo 1, della legge del 2013 sulle misure transitorie e all'articolo 94, paragrafo 5, della legge relativa al registro fondiario. Essa rilevava che la domanda di reiscrizione non era ricevibile, in quanto l'articolo 108, paragrafo 1, della legge del 2013 sulle misure transitorie e l'articolo 37, paragrafo 1, della legge del 2013 sui terreni agricoli erano ancora in vigore. A suo parere, la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nelle cause riunite C-52/16 e C-113/16 era stata adottata con riguardo a determinati casi concreti e poteva applicarsi solamente alle cause cui facevano riferimento le domande di pronuncia pregiudiziale. Anche l'articolo 108, paragrafi 4 e 5, della legge del 2013 sulle misure transitorie avvalorava tale conclusione. Peraltro, la resistente ha osservato che la sentenza emessa dalla Corte di giustizia nella causa C-235/17 non si pronunciava sulla reiscrizione di diritti di usufrutto cancellati, bensì su una compensazione economica. La resistente concludeva di non essere legittimata, né a istanza di parte né d'ufficio, a procedere alla reiscrizione dei diritti di usufrutto precedentemente cancellati.

La ricorrente proponeva un ricorso giurisdizionale amministrativo contro la decisione della resistente.

La resistente chiede il rigetto del ricorso suddetto.

2. Diritto dell'Unione

Articolo 63, paragrafo 1, TFUE

«Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.»

Articolo 267 TFUE

«La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

- a) sull'interpretazione dei trattati;

b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile».

Articolo 91 del regolamento di procedura della Corte di giustizia

«La sentenza produce effetti vincolanti dal giorno in cui è pronunciata».

3. Normativa nazionale

Articolo 108, paragrafo 1, della legge del 2013 sulle misure transitorie:

«Tutti i diritti di usufrutto o di uso esistenti alla data del 30 aprile 2014 e costituiti, a tempo indeterminato o per un periodo determinato con scadenza successiva al 30 aprile 2014, mediante un contratto tra persone che non sono familiari prossimi congiunti, si estingueranno ex lege il 1° maggio 2014».

Articolo 37, paragrafo 1, della legge del 2013 sui terreni agricoli:

«È nulla la costituzione, mediante contratto, di diritti di usufrutto o di uso, salvo che il contratto costituisca tale diritto in favore di un familiare prossimo congiunto».

4. Motivi del rinvio

4.1 Precedenti e sentenze della Corte di giustizia

Il Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Szombathely, Ungheria) ha presentato alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull'articolo 108, paragrafo 1, della legge del 2013 sulle misure transitorie e sull'articolo 94, paragrafo 5, della legge relativa al registro fondiario.

Con sentenza pronunciata nelle cause riunite C-52/16 e C-113/16, la Corte di giustizia ha dichiarato che l'articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella controversa nei procedimenti principali, in forza della quale i diritti di usufrutto precedentemente costituiti su terreni agricoli, e i cui titolari non hanno la qualità di familiare prossimo congiunto del proprietario di tali terreni, si estinguono *ex lege* e sono di conseguenza cancellati dai registri fondiari.

Sulla base di tale sentenza della Corte di giustizia, i giudici ungheresi hanno annullato, nell'ambito dei procedimenti sospesi a causa di detto procedimento pregiudiziale, le decisioni amministrative che avevano disposto la cancellazione dei diritti di usufrutto.

Con riferimento alla citata normativa nazionale è stata altresì promossa una procedura di inadempimento contro l'Ungheria, sfociata nella sentenza emessa dalla Corte di giustizia il 21 maggio 2019 nella causa C-235/17. Ai sensi di tale sentenza, l'Ungheria non ha dimostrato che la soppressione di diritti di usufrutto detenuti direttamente o indirettamente da cittadini di Stati membri diversi dall'Ungheria operata dalla normativa contestata miri a garantire la realizzazione di obiettivi di interesse generale ammessi dalla giurisprudenza della Corte o menzionati all'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), TFUE, né che tale soppressione sia appropriata e coerente, o ancora, limitata alle misure necessarie, al fine di perseguire tali obiettivi. Dall'altro lato, detta soppressione non è conforme all'articolo 17, paragrafo 1, della [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; in prosieguo: la «Carta»]. Di conseguenza, gli ostacoli alla libera circolazione dei capitali così sorti dalla privazione di beni acquisiti mediante capitali che beneficiano della tutela instaurata dall'articolo 63 TFUE non possono essere giustificati. Ciò considerato, occorre constatare che l'Ungheria, avendo adottato la normativa contestata e, così facendo, avendo soppresso *ex lege* i diritti di usufrutto su terreni agricoli situati in Ungheria direttamente o indirettamente detenuti da cittadini di altri Stati membri, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell'articolo 63 TFUE e dell'articolo 17 della Carta.

4.2 Normativa ungherese attualmente in vigore

L'articolo 108, paragrafo 1, della legge del 2013 sulle misure transitorie resta in vigore anche dopo le citate sentenze della Corte di giustizia.

Il legislatore ha integrato tale articolo con due nuovi paragrafi.

In forza dell'articolo 108, paragrafo 4, della legge del 2013 sulle misure transitorie, qualora, a seguito di una decisione giudiziale, occorra reintegrare un diritto estinto ai sensi del paragrafo 1, ma, a causa di un vizio formale o sostanziale, tale diritto non avrebbe dovuto essere iscritto nemmeno ai sensi della normativa in vigore al momento della sua iscrizione iniziale, l'autorità incaricata della gestione del registro fondiario informa la procura e sospende il procedimento

fino alla conclusione dell'indagine della procura e del conseguente procedimento giudiziario.

Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 5, della legge del 2013 sulle misure transitorie, sussiste un vizio ai sensi del paragrafo 4 se:

- a) il titolare del diritto d'uso è una persona giuridica;
- b) il diritto di usufrutto o il diritto d'uso sono stati iscritti nel registro fondiario dopo il 31 dicembre 2001 a favore di un titolare che sia una persona giuridica o una persona fisica priva della cittadinanza ungherese;
- c) all'epoca della presentazione della domanda di iscrizione del diritto di usufrutto o del diritto d'uso, l'acquisizione del diritto richiedeva, secondo la normativa allora vigente, un certificato o un'autorizzazione rilasciati da una diversa autorità e l'interessato non ha prodotto tale documento.

4.3. Decisione n. 25 dell'Alkotmánybíróság (Corte costituzionale, Ungheria) del 21 luglio 2015 e sue conseguenze

Nella sua decisione n. 25 del 21 luglio 2015, l'Alkotmánybíróság si è pronunciata sull'articolo 108, paragrafo 1, della legge del 2013 sulle misure transitorie. Nel dispositivo di tale pronuncia, tale organo giudiziario ha dichiarato che si era verificata una situazione contraria alla legge fondamentale ungherese in quanto, relativamente ai diritti di usufrutto e di uso estinti in virtù dell'articolo 108 della legge del 2013 sulle misure transitorie, il legislatore non aveva adottato una normativa che consentisse il risarcimento di danni patrimoniali eccezionali che non avrebbero potuto essere richiesti nell'ambito di una definizione dei rapporti tra le parti contraenti, pur traendo origine da un contratto valido. L'Alkotmánybíróság aveva invitato il legislatore a rimediare a siffatta omissione contraria alla legge fondamentale entro il 1° dicembre 2015.

Ad oggi, non sono state adottate disposizioni normative che pongano fine a tale situazione, qualificata dall'Alkotmánybíróság come contraria alla legge fondamentale, e che, in particolare, prevedano una compensazione a favore dei titolari di diritti di usufrutto e di uso.

Per le persone fisiche e giuridiche come la ricorrente, ciò significa, da un lato, che le autorità ungheresi, avvalendosi dell'articolo 108, paragrafo 1, della legge del 2013 sulle misure transitorie, non ammettono le domande di reinscrizione dei diritti di usufrutto e dei diritti d'uso e, dall'altro, che, in assenza di disposizioni normative che prevedano una compensazione economica per la cancellazione di tali diritti, non è possibile fissare un importo a titolo di indennità che consenta il risarcimento dei danni patrimoniali.

Analogamente, nella sentenza pronunciata nella causa C-235/17, la Corte di giustizia ha dichiarato che la privazione di proprietà operata dalla normativa contestata non è giustificata da ragioni di pubblico interesse, né, del resto,

accompagnata da un regime di pagamento di una giusta indennità in tempo utile. Pertanto, detta normativa lede il diritto di proprietà garantito dall'articolo 17, paragrafo 1, della Carta (punto 129).

4.4. Diversità tra i fatti

I fatti all'origine della presente controversia differiscono da quelli che hanno dato luogo alle cause riunite C-52/16 e C-113/16, decise dalla Corte di giustizia, in quanto la ricorrente nella presente controversia non ha impugnato le decisioni amministrative che hanno cancellato i suoi diritti di usufrutto, mentre, nelle citate cause pregiudiziali, i ricorrenti avevano invece impugnato le decisioni amministrative che avevano cancellato i loro diritti di usufrutto.

Nella causa in esame, a seguito della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nelle cause riunite C-52/16 e C-113/16, la ricorrente ha chiesto la reinscrizione dei propri diritti di usufrutto già cancellati, in quanto la Corte di giustizia aveva dichiarato che la normativa ungherese in materia era contraria al diritto dell'Unione. La ricorrente non ha neppure ottenuto una compensazione economica a fronte della cancellazione dei suoi diritti di usufrutto, dato che non sono state adottate disposizioni normative a tal fine.

Di conseguenza, tenuto conto del fatto che la normativa ungherese era contraria al diritto dell'Unione, l'unica possibilità della ricorrente, considerato che quest'ultima non aveva diritto a una compensazione economica, consisteva nel chiedere la reinscrizione dei suoi diritti di usufrutto già cancellati.

La resistente fa tuttavia valere che la cancellazione dei diritti di usufrutto è stata effettuata correttamente, secondo la normativa allora in vigore, e che l'articolo 108, paragrafo 1, della legge del 2013 sulle misure transitorie — attualmente in vigore — impedisce la reinscrizione.

4.5. Effetti erga omnes ed effetti temporali delle decisioni pregiudiziali

Il primo problema circa la questione pregiudiziale sollevata verte sugli effetti vincolanti generali delle decisioni pregiudiziali, vale a dire i loro effetti erga omnes.

Nella sentenza del 27 marzo 1963, *Da Costa e a.* (cause riunite da 28/62 a 30/62, Racc. pag. 75), la Corte di giustizia ha dichiarato che «se l'articolo 177, ultimo comma, impone, senza restrizioni, ai Fori nazionali le cui decisioni non sono impugnabili secondo l'ordinamento interno, di deferire alla Corte [di giustizia] qualsiasi questione d'interpretazione davanti ad essi sollevata, l'autorità dell'interpretazione data dalla Corte ai sensi dell'articolo 177 può tuttavia far cadere la causa di tale obbligo e così renderlo senza contenuto. Ciò si verifica in specie qualora la questione sollevata sia materialmente identica ad altra questione, sollevata in relazione ad analoga fattispecie, che sia già stata decisa in via pregiudiziale».

Nella sentenza del 6 ottobre 1982, CILFIT e a. (283/81), la Corte di giustizia, facendo riferimento alla citata sentenza Da Costa e a., ha precisato che «[l]o stesso effetto, per quanto riguarda i limiti dell'obbligo contemplato nell'art. 177, 3° comma, può risultare da una giurisprudenza costante della Corte che, indipendentemente dalla natura dei procedimenti da cui sia stata prodotta, risolve il punto di diritto litigioso, anche in mancanza di una stretta identità fra le materie del contendere».

Infine, la Corte di giustizia ha dichiarato nella sentenza CILFIT e a. che una giurisdizione le cui decisioni non sono impugnabili secondo l'ordinamento interno è tenuta, qualora venga sollevata dinanzi ad essa una questione di diritto comunitario, ad adempiere il suo obbligo di rinvio, salvo che non abbia constatato che la questione non è pertinente, o che la disposizione comunitaria di cui è causa ha già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi; la configurabilità di tale eventualità va valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto comunitario, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze di giurisprudenza all'interno della Comunità.

Per quanto riguarda il problema relativo agli effetti nel tempo, l'orientamento usuale della giurisprudenza della Corte è che le decisioni pregiudiziali interpretative producano effetti *ex tunc*, vale a dire effetti retroattivi. Ciò significa, in sostanza, che la normativa comunitaria deve essere applicata nel senso interpretato sin dalla sua entrata in vigore. Nella sentenza pronunciata nella cause [66/79, 127/79 e 128/79], la Corte di giustizia ha rilevato, in tema di interpretazione con effetti retroattivi, che l'interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla Corte di giustizia chiarisce e precisa, quando ve ne sia bisogno, il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto, essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne risulta che la norma così interpretata può, e deve, essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa.

Il Legfelsőbb Bíróság (Corte suprema, Ungheria) si è pronunciato su tali problemi nella sua decisione di principio in materia amministrativa n. 1815/2008, relativa alla tassa d'immatricolazione. Stando ai fatti, l'autorità amministrativa aveva imposto al ricorrente il pagamento della tassa d'immatricolazione, rigettando l'argomento di quest'ultimo secondo cui la Corte di giustizia aveva dichiarato che gli importi della tassa ungherese d'immatricolazione violavano il diritto dell'Unione. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso giurisdizionale amministrativo, ritenendo che l'autorità amministrativa resistente avesse agito, nel corso del procedimento amministrativo, rispettando la normativa vigente.

Secondo il Legfelsőbb Bíróság, i giudici ungheresi non possono ignorare la giurisprudenza della Corte di giustizia. Ha ricordato che la Corte di giustizia aveva pronunciato decisioni di principio sul rapporto tra il diritto comunitario e il diritto nazionale, alle quali anche il ricorrente faceva riferimento nel suo ricorso

per cassazione, e lo stesso Legfelsőbb Bíróság citava nella sua sentenza quelle più importanti.

Il Legfelsőbb Bíróság rilevava che, infatti, secondo il giudice di primo grado, la resistente aveva adottato la propria decisione conformemente alla normativa vigente all'epoca e si poneva quindi la questione degli effetti vincolanti e degli effetti nel tempo del diritto comunitario e delle sentenze della Corte di giustizia. Per quanto riguarda gli effetti vincolanti generali (effetti erga omnes) delle decisioni pregiudiziali, la dottrina non era univoca, in quanto la Corte di giustizia non si era ancora pronunciata con chiarezza al riguardo. Tuttavia, dalla giurisprudenza si poteva dedurre che quest'ultima è applicabile a tutti e che produce effetti vincolanti. Deponeva in tal senso l'orientamento giudiziale espresso nelle cause *Da Costa e a.* [da 28/62 a 30/62] e *CILFIT e a.* [283/81], secondo il quale, in sostanza, le decisioni pregiudiziali hanno una forza normativa che consente loro di produrre effetti giuridici anche in altre cause, tenuto conto del fatto che l'obbligo di sollevare una questione pregiudiziale è, se del caso, privato della sua finalità e persino svuotato di contenuto quando la questione sollevata è sostanzialmente identica a quella che è già stata oggetto di una pronuncia pregiudiziale in una causa analoga. Il Legfelsőbb Bíróság ha osservato che tali considerazioni erano pertinenti in quanto la Corte di giustizia si era pronunciata in due [cause riunite] (C-290/05 e C-333/05) sulla compatibilità della tassa ungherese d'immatricolazione con il diritto comunitario.

Per quanto riguarda gli effetti nel tempo, il Legfelsőbb Bíróság ha precisato che, nel momento in cui il giudice di primo grado aveva pronunciato la propria sentenza, la Corte di giustizia aveva già emesso la sentenza nella causa relativa alla tassa ungherese d'immatricolazione, cosicché il contenuto di quest'ultima sentenza non doveva essere ignorato argomentando che la stessa non era ancora stata pronunciata al momento in cui la resistente aveva emesso la sua decisione.

Infatti, in base al principio di diritto fissato dalla Corte di giustizia, la resistente stessa avrebbe dovuto interpretare la relazione tra la tassa ungherese d'immatricolazione e il diritto comunitario nello stesso senso stabilito dalla Corte di giustizia nelle [cause riunite C-290/05 e C-333/05]. Considerati gli effetti *ex tunc*, la decisione della resistente era già illegittima in forza della normativa in vigore al momento della sua adozione, dato che una determinata parte di tale normativa (gli importi della tassa d'immatricolazione) violava il diritto comunitario.

Di conseguenza, anche il giudice di primo grado avrebbe dovuto applicare, nella causa di cui era investito, le considerazioni esposte dalla Corte di giustizia nelle [cause riunite C-290/05 e C-333/05] e non avrebbe dovuto ignorare tale sentenza sostenendo che il ricorrente avrebbe potuto richiedere la differenza d'imposta nell'ambito di un distinto procedimento.

4.6. I problemi relativi al presente procedimento giudiziario

Nel corso del procedimento amministrativo precedente al presente procedimento giudiziale, sia la resistente sia l'autorità amministrativa di primo grado erano consapevoli del contenuto della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nelle cause riunite C-52/16 e C-113/16, ai sensi della quale l'articolo 108, paragrafo 1, della legge del 2013 sulle misure transitorie violava il diritto dell'Unione. Pertanto, contrariamente a quanto avveniva nella causa dinanzi al Legfelsőbb Bíróság, nel corso del procedimento amministrativo era già nota la decisione pregiudiziale che dichiarava la disposizione normativa nazionale contraria al diritto dell'Unione.

Le differenze tra i fatti sollevano dubbi. Invero, dal contesto di fatto della sentenza pronunciata nelle cause riunite C-52/16 e C-113/16 risulta che i resistenti avevano proposto un ricorso giurisdizionale amministrativo contro le decisioni amministrative che avevano cancellato i loro diritti di usufrutto o di uso. Per contro, il contesto di fatto della presente causa differisce da quello citato nella misura in cui la ricorrente non ha proposto alcun ricorso avverso le decisioni amministrative che hanno cancellato i suoi diritti di usufrutto, ma ha chiesto, a seguito della sentenza pronunciata dalla Corte nelle cause riunite C-52/16 e C-113/16, la reinscrizione dei suoi diritti di usufrutto, tenuto conto del fatto che l'articolo 108, paragrafo 1, della legge del 2013 sulle misure transitorie era contrario al diritto dell'Unione. La resistente ha respinto la domanda della ricorrente.

Secondo la sentenza *Da Costa e a.*, il giudice di ultimo grado non è obbligato a instaurare un procedimento di rinvio pregiudiziale se l'orientamento fissato dalla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 177 [NdT: attualmente, articolo 267 TFUE] privi detto obbligo della sua causa; ciò si verifica in specie qualora la questione sollevata sia materialmente identica ad altra questione, sollevata in relazione ad analoga fattispecie, che sia già stata decisa in via pregiudiziale.

In virtù della sentenza *CILFIT e a.*, lo stesso effetto può risultare da una giurisprudenza costante della Corte che, indipendentemente dalla natura dei procedimenti da cui sia stata prodotta, risolva il punto di diritto litigioso, anche in mancanza di una stretta identità fra le materie del contendere.

La direzione indicata dalle suddette decisioni della Corte di giustizia consente di dedurre la risposta, secondo la quale una decisione pronunciata in un procedimento pregiudiziale promosso in relazione a una determinata causa è applicabile in un procedimento successivo dinanzi a un giudice nazionale, anche se la questione sollevata non è rigorosamente identica a quella precedente o qualora queste due questioni abbiano in comune solo i punti essenziali.

Per quanto riguarda la presente causa, la Corte di giustizia ha chiaramente dichiarato, nella sua sentenza nelle cause riunite C-52/16 e C-113/16, che l'articolo 108, paragrafo 1, della legge del 2013 sulle misure transitorie, invocato

dalla resistente, è contrario al diritto dell'Unione. Secondo il giudice del rinvio, lo stesso vale nella causa in esame, cosicché la questione pregiudiziale sollevata non verte su tale punto, bensì sulla questione se, in caso di circostanze di fatto che non sono del tutto identiche, il giudice nazionale possa disapplicare una disposizione normativa nazionale che, secondo quanto dichiarato dalla Corte di giustizia in una decisione precedente, violi il diritto dell'Unione. Il contesto di fatto delle due cause è quindi diverso, ma la disposizione di diritto applicabile è identica.

Si pone altresì la questione se il giudice adito della presente causa, disapplicando l'articolo 108, paragrafo 1, della legge del 2013 sulle misure transitorie perché contrario al diritto dell'Unione, possa obbligare la resistente ad avviare, nel caso della ricorrente, il procedimento di reiscrizione, nell'ambito del quale la resistente potrebbe applicare i paragrafi 4 e 5 dell'articolo 108 della legge del 2013 sulle misure transitorie che sono nel frattempo entrati in vigore.

(omissis) [Considerazioni procedurali di diritto interno]

Győr, 6 marzo 2020.

[omissis] [firme]

DOCUMENTO DI LAVORO